La disciplina dell'autotrasporto applicata all'Albo 12 Giugno 2020

Particolari tipologie di veicoli: M1 e Macchine operatrici

Giovanni Dolce Sezione Regionale Sicilia





Art 47 c.d.s - Classificazione dei veicoli "categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; " Possono essere guidati con pat B

direttiva 98/14/CE del 6 febbraio 1998 – Omologazione dei veicoli











direttiva 98/14/CE - relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli) ha determinato l'individuazione <u>di due sole categorie di autoveicoli anche in Italia</u>, allineandola agli altri Paesi dell'Unione Europea.

La nuova classificazione ora prevede la distinzione tra veicoli per trasporto di persone e veicoli per trasporto di cose che sono inseriti, rispettivamente, nelle categorie internazionali M ed N

NE CONSEGUE LA TACITA ABROGAZIONE DELL'ART. 54 DEL CDS "CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI AD USO PROMISCUO"











Circolare MIT 1927 / FP3 del 14 Dic 1999

La categoria di veicoli « ad uso promiscuo» <mark>non</mark> differiva in alcun modo dai veicoli M1 se non per una semplice classificazione di tipo amministrativo;

MIT a cui compete stabilire le caratteristiche costruttive dei veicoli, o agli usi a cui essi possono essere adibiti visto il combinato disposto dell'art. 82, comma 7, del C.d.S. e dell'art. 243 del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.), a suo tempo ha ritenuto idonei, dal punto di vista tecnico, i veicoli di categoria M1 anche al trasporto di cose











Circolare MIT 1927 / FP3 del 14 Dic 1999

Al fine di utilizzare veicoli di categoria M1 anche per trasporto di merci, non ostano norme relative al trasporto di cose in conto proprio (art. 83, comma 2, C.d.S.) o in conto terzi, fatto salvo in quest'ultima ipotesi l'obbligo di iscrizione all'albo

DI CONSEGUENZA

Dal recepimento della direttiva:

I trasporti effettuati con autoveicoli per trasporto promiscuo "possono ora legittimamente effettuarsi con le "autovetture" con le medesime modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 164 del C.d.S.»,











LA QUESTIONE DE CARICO

<u>circolare n. 300/A/21415/105/27 del 3 febbraio 2000 del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno</u>

è stata riconosciuta all'utenza la facoltà di rimuovere uno o più sedili (compresi anche quelli che costituiscono la prima fila, posti a fianco del conducente)

non costituisce peraltro modifica alle caratteristiche costruttive e funzionali escludendosi, perciò, ogni possibile interferenza con il divieto sancito dall'art. 78 del Codice della Strada.











LA QUESTIONE DEL CARICO

circolare n. 300/A/21415/105/27 del 3 febbraio 2000 del Servizio Polizia Stradale del Ministero dell'Interno

In ogni caso il trasporto della merce deve sempre garantire la massima sicurezza sia per il conducente sia per gli eventuali passeggeri secondo le prescrizioni dell'art. 164 del Codice della Strada:

la sistemazione del carico all'interno dell'abitacolo, perciò, deve essere tale da non consentirne spostamenti, non limitare il campo di visibilità o la piena manovrabilità dei comandi e, comunque, non superare i limiti di massa complessiva indicati sulla carta di circolazione











LA QUESTIONE DE CARICO

```
(0.1) FIAT AUTO SPA 939 BXC1B 12
(0.2)
(0.3) ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON
(E) ZAR93900007024191
(F.1)
(F.2) 2105 (F.3) 3605 (G)
(I) 31.01.2007
(J) M1
(J.1) AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE -USO PROPRIO
(J.2) AC (FAMILIARE)
```

```
TIPO CAMBIO: MECCANICO
PNEUMATICI:
205/55 R16 91V - 215/55 R16 93V -
RISP LA DIR 2003/76/CE-B
(EURO 4 CON DISP ANTIPARTICOLATO)
IL VEICOLO PUO` ESSERE DOTATO FIN
DALL' ORIGINE DI ALLESTIMENTO
ESTERNO DI CARROZZERIA.
MASSA A VUOTO = KG 1585.
-CONSUMO IN LITRI / 100 KM
PERCORSO URBANO 08,30;
EXTRAURBANO 04,80; COMBINATO 06,10.
SEGUE PNEUMATICI:
225/50 R17 98W EXTRA LOAD/REINFORCED
235/45 R18 98W EXTRA LOAD/REINFORCED
235/40 ZR19 96Y EXTRA LOAD.
```











Dati pratica Agest

Dati MIT

Targa:	DF943EY	DF943EY
Telaio:	ZAR93900007024191	ZAR93900007024191
Tipo veicolo:	Autovettura	AUTOVEICOLO - AUTOCARRO
Massa (t):	2,105	2,105
Tara (t):	1,660	1,660
Portata (t):	0,445	0,445
Descrizione:	FIAT AUTO SPA 939 BXC1B 12 FAMILIARE	FIAT AUTO SPA 939 BXC1B 12 FAMILIARE
Uso:	Mezzo uso proprio - esente licenza	Mezzo uso proprio - esente licenza
Tipo disponibilità:	Impresa - MSSDVD75T24G273G	Impresa - MSSDVD75T24G273G











L'albo Gestori Ambientali

circolare interna n. 1257 del 14 Marzo 2000

"A seguito del recepimento della direttiva 98/14 CE il comma 1 lettera c dell'art 54 del cds che classifica gli autoveicoli per trasporto promiscuo è da ritenersi abrogato. Si trasmette pertanto la circolare MIT 192 FP3 del 1999 con le quali sono state chiarite le condizioni in base alle quali risulta possibile effettuare con le autovetture di cui al sopra citato art 54 i trasporti finora effettuati con gli autoveicoli per trasporto promiscuo.











L'albo Gestori Ambientali

Iscrivibilità dei veicoli M1

In quali categorie: ?

Per quali codici ERR: ?











L'albo Gestori Ambientali Ricorso 2014

<u>Fatto: Rigetto dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 212 comma 8 d. lgs. 152/2006, di autovettura per trasporto di persone.</u>

Decisione e Diritto: RICORSO ACCOLTO - Le autovetture per il trasporto di persone, immatricolate nella categoria M1, carrozzeria AF, sono da considerarsi idonee al trasporto dei propri rifiuti. A seguito dell'entrata in vigore della direttiva 98/14/CE il Ministero Trasporti con circolare 1927 del 14.12.99 ha chiarito che le autovetture di cui alla categoria M1 possono essere utilizzate, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art.164 del C.d.S. anche per il trasporto di cose (rifiuti o merci) in conto proprio (art. 83, comma 2, C.d.S.) o in conto terzi, fatto salvo in quest'ultima ipotesi l'obbligo di iscrizione all'Albo e al REN.










AUTOVETTURE (M1)

tipologia di veicolo	categoria	n. veicoli
autovetture	1	80
autovetture	2-bis	6.536
autovetture	3-bis	1.025
autovetture	4	123
autovetture	5	20













<u>I veicoli M1</u>

L'albo Gestori Ambientali



ADR ----- Attestazione RT

ADR 1.2.1 unità di trasporto, per veicolo a motore senza rimorchio, o un insieme costituito da un veicolo a motore ed un rimorchio ad esso assegnato

Pertanto l'unità di trasporto può essere un:

Autocarro

Complesso di motrice e rimorchio

Complesso costituito da trattore e semirimorchio

- 1) Qualora le tipologie dei rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione della disciplina sul trasporto delle merci pericolose (ADR), il trasporto deve avvenire con le modalità di cui all'articolo 168 del Codice della Strada e del D.Lgs. del 27 gennaio 2010, n. 35.
- 2) Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione delle merci pericolose (ADR), le carrozzerie devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti da trasportare, le seguenti caratteristiche:









Macchine operatrici: definizione e classificazione











Macchine operatrici: definizione e classificazione

Sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature.

In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

(art. 58, «Nuovo Codice della Strada» d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.)









Macchine operatrici: definizione e classificazione

Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

- a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
- **b)** macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
- c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

(art. 58, «Nuovo Codice della Strada» d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.)









Macchine operatrici: Circolazione su strada

- Devono rispettare le **prescrizioni** imposte dall'art. 114 C.d.S., nonché quelle eventualmente riportate, ai fini della sicurezza della circolazione stradale e della destinazione, sulla relativa carta di circolazione (art. 211 C.d.S.).
- Devono rispettare per le **sagome e masse** le norme stabilite negli **artt. 61 e 62** e per le **norme costruttive** ed i **dispositivi di equipaggiamento** quelle stabilite dall'**art. 106**.
- Sono soggette ad **immatricolazione** presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C che rilasciano la **carta di circolazione** a colui che dichiari di essere il proprietario del veicolo (non si applica ai carrelli qualora circolino su strada per brevi e saltuari spostamenti).









Macchine operatrici: Circolazione su strada

- Sono soggette alla disciplina prevista dagli artt. 99 (foglio di via), 107 (accertamento dei requisiti di idoneità delle macchine agricole), 108 (rilascio del certificato di idoneità tecnica alla circolazione e della carta di circolazione delle macchine), 109 (controlli di conformità al tipo omologato delle macchine agricole), 111 (revisione delle macchine agricole in circolazione) e 112 (modifiche dei requisiti di idoneità delle macchine agricole in circolazione e aggiornamento del documento di circolazione).
- Le macchine operatrici semoventi devono essere munite di una **targa** contenente i dati di immatricolazione; le macchine operatrici trainate devono essere munite di una speciale targa di immatricolazione.









Macchine operatrici: Circolazione su strada

- Devono rispettare i seguenti **limiti di velocità**: 40 km/h se dotate di ruote gommate pneumatiche; 15 km/h se dotate di cingoli o ruote non pneumatiche (art. 58, C.d.S).
- Le macchine operatrici semoventi possono essere attrezzate con un **numero di posti**, per gli addetti, non superiore a 3, compreso quello del consucente (art. 58, C.d.S).
- Per guidare le macchine operatrici isolate non eccezionali e loro complessi è richiesta la **patente di categoria B**. E' invece richiesta la patente di categoria C1 per la guida di macchine operatrici eccezionali e loro complessi (art. 124, C.d.S).
- Possono circolare con o senza le attrezzature di lavoro riconosciute installabili o asportabili in sedi di approvazione o di omologazione purchè vengano **rispettati i limiti dimensionali e di massa** accertati in tale sede (art. 211, C.d.S).
- Le macchine operatrici semoventi dovranno essere munite dell'**assicurazione obbligatoria RCA** prevista per tutti gli autoveicoli circolanti (art. 193, C.d.S).









Macchine operatrici: revisione periodica

Decreto interministeriale n. 80 del 28 febbraio 2019

Macchine agricole e macchine operatrici	Tempi
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983	Revisione entro il 30 giugno 2021
Veicoli immatricolati dal 1 gennaio 1984 al 31 dicembre 1995	Revisione entro il 30 giugno 2022
Veicoli immatricolati dal 1 gennaio 1996 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 30 giugno 2023
Veicoli immatricolati dopo il 1 gennaio 2019	Revisione entro al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione

Ad oggi il M.I.T. non ha ancora emanato il **decreto attuativo** che stabilisce le **modalità di esecuzione della revisione** per le macchine operatrici.









Macchine operatrici: i titoli di disponibilita'

Con Circolare n. 11483 del 13 maggio 2015 il M.I.T. chiarisce che è possibile affidare a terzi l'utilizzazione di una macchina operatrice a titolo di locazione senza conducente purchè il proprietario (locatore) sia un'impresa esercente attività di locazione senza conducente.









E' possibile trasformare veicoli appartenenti alle categorie N e O in macchine operatrici.

- ✓ Circolare M.I.T. n. 104556 del 03/12/2009 Inquadramento di veicoli appartenenti alla categoria N1 in macchine operatrici semoventi con capacità di carico.
- ✓ Circolare M.I.T. n. 16200 del 05/07/2018 Inquadramento di veicoli appartenenti alla categoria N in macchine operatrici semoventi con capacità di carico.
- ✓ Circolare M.I.T. n. 15908 del 20/05/2019 Inquadramento di veicoli provenienti dalla categoria O in macchine operatrici trainate.









Condizioni per la trasformazione:

- revisione in corso di validità;
- nulla osta della casa costruttrice;
- piena rispondenza dei veicoli interessati alla trasformazione a tutte le norme per le macchine operatrici in vigore all'atto della domanda;
- limitazione della velocità a 40 km/h con indicazione di tale limite nei documenti di circolazione;
- esplicita menzione sulla carta di circolazione della dicitura «il veicolo può circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il suo ciclo operativo o del cantiere. E' vietato al veicolo effettuare il trasporto di cose».









La richiesta di **cambio di classificazione** deve essere presentata presso un **Centro Prova Autoveicoli**, da parte della ditta allestitrice/trasformatrice che deve provvedere altresì alla costituzione del **fascicolo tecnico** e alla redazione della **dichiarazione di rispondenza alla «direttiva macchine»**, e ad **apporre sul veicolo la specifica marcatura** prevista da tale normativa.

Il Centro Prova Autoveicoli, espletate le verifiche e prove di competenza, redigerà il **certificato di approvazione** dettando le eventuali prescrizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

Sono esclusi dalle trasformazioni i semirimorchi e i trattori.









Vantaggi	Svantaggi	
 Esenti da licenze Attualmente non hanno l'obbligo della revisione Esenti da cronotachigrafo Si guidano con la patente B Non soggette ai divieti di circolazione Non devono il pagamento della tassa di possesso 	Limite di velocità fissato in 40 km/h Possono movimentare esclusivamente cose connesse con il ciclo operativo della macchina o del cantiere. E' vietato effettuare il trasporto di cose	









macchine operatrici: l'iscrizione all'albo

Circolare n. 11 del 17 dicembre 2019

Categorie di iscrizione:

- **categoria 2-bis**:qualora i riufiuti da trasportare si configurino come «cose connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere»;
- **categoria 1** per lo svolgimento dell'attività di **Spazzamento meccanizzato**»: relativamente alle macchine operatrici identificate come «spazzatrici» e limitatamente ai codici dell'EER 200302 e 200303;
- **categoria 1** per lo svolgimento delle attività «**Autostrade**» e «**Spiagge**»: non è prevista l'indicazione di specifiche tipologie di rifiuti.

Le Sezioni sono tenute a riportare nei provvedimenti il numero di targa o, in mancanza, il numero di identificazione riportato sulla targhetta apposta dal costruttore









Grazie dell' attenzione







